



Regione Lombardia
LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N. XII/ 6400

SEDUTA DEL 29/06/2026

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali **MARCO ALPARONE** *Vicepresidente*
ALESSANDRO BEDUSCHI
GUIDO BERTOLASO
FRANCESCA CARUSO
GIANLUCA COMAZZI
ALESSANDRO FERMI
PAOLO FRANCO
GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA
ELENA LUCCHINI
FRANCO LUCENTE
GIORGIO MAIONE
DEBORA MASSARI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI
SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta dell'Assessore Romano Maria La Russa di concerto con gli Assessori Marco Alparone ed Elena Lucchini

Oggetto

CRITERI PER L' ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI PER INTERVENTI DI PREVENZIONE E CONTRASTO AL SOVRAINDEBITAMENTO - ANNO 2026 (L.R. 4/2025, ART. 6, COMMA 2) - (A SEGUITO DI PARERE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE) - (DI CONCERTO CON GLI ASSESSORI ALPARONE E LUCCHINI)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

I Direttori Generali Alberto Cigliano Francesco Foti

I Dirigenti Pietro Caratti di Valfrei Antonino Carrara

Esito favorevole del controllo degli aspetti finanziari e/o patrimoniali, ai sensi dell'art. 8, comma 5 della D.G.R. n. 4755/2016:

Il Direttore Centrale Manuela Giaretta



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RICHIAMATI:

- la l.r. 22 aprile 2025, n. 4 *“Misure di prevenzione e contrasto al sovraindebitamento”*, volta a prevenire, contrastare e superare le crisi da sovraindebitamento, con azioni dirette a:
 - sostenere campagne d'informazione e sensibilizzazione della società civile sul fenomeno del sovraindebitamento;
 - prevenire e contrastare le condizioni che favoriscono l'insorgere del sovraindebitamento;
 - fornire assistenza personalizzata e indipendente ai debitori mediante la consulenza, anche legale, in materia di gestione del denaro e del debito, nonché assistenza sociale e psicologica;
 - favorire la collaborazione fra istituzioni e soggetti pubblici e privati operanti nel settore, agevolandone il coordinamento, al fine di prevenire l'insorgere delle crisi da sovraindebitamento, di assistere i sovraindebitati e di agevolare e supportare il percorso di composizione delle crisi da sovraindebitamento;
 - agevolare l'accesso alle procedure da sovraindebitamento e la positiva composizione delle crisi;
 - sostenere la ripresa economica e l'inserimento sociale e occupazionale dei soggetti interessati da crisi da sovraindebitamento, anche a seguito della relativa composizione;
 - ottimizzare l'attività svolta dagli Organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento (OCC) del territorio lombardo, promuovendone il coordinamento;
 - promuovere le verifiche sul rispetto delle norme che regolamentano la costituzione, il funzionamento e l'attività svolta dagli OCC del territorio lombardo;
- in particolare l'art. 6, comma 2, della citata l.r. n. 4/2025 ai sensi del quale Regione può concedere agli OCC del territorio lombardo iscritti nel registro di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 *“Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”*, un contributo a fondo perduto a copertura, parziale o totale, dei costi, anche di assistenza legale e tecnica, per l'avvio delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e di esdebitazione, anche dell'incapiente, e a sostegno del percorso di uscita dallo stato di sovraindebitamento dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 *“Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza”*, definendo, con il supporto della Cabina di regia, i criteri, i requisiti e la modalità per la concessione del contributo e per la selezione degli OCC idonei, nonché la definizione dei criteri per la determinazione dell'entità del contributo stesso e se necessario, per gli adempimenti in materia di aiuti di Stato;
- il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 *“Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza”*, che disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore



Regione Lombardia

LA GIUNTA

o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola;

PRESO ATTO degli esiti dell'incontro, del 27 maggio 2026, della Cabina di regia regionale per la prevenzione, il contrasto e la composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla legge regionale 22 aprile 2025, n. 4, costituita con DGR n. 6169 del 18.05.26, convocato dall'Assessore regionale al Bilancio, in qualità di componente della stessa Cabina di regia;

VISTA la D.G.R. n. 6279 dell'8 giugno 2026 avente ad oggetto "*Criteri per l'assegnazione di contributi a favore degli Organismi di composizione della crisi per interventi di prevenzione e contrasto al sovra indebitamento - anno 2026 (l.r. 4/2025, art. 6, comma 2)*", inviata al Consiglio Regionale per l'acquisizione del parere della competente Commissione Consiliare;

ACQUISITO, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della l.r. n. 4/2025, il parere favorevole, espresso all'unanimità dalla IV Commissione consiliare "Attività produttive, istruzione, formazione e occupazione" nella seduta del 18 giugno 2026 in ordine alla proposta, di cui alla D.G.R. n. 6279/2026 "*Criteri per l'assegnazione di contributi a favore degli Organismi di composizione della crisi per interventi di prevenzione e contrasto al sovra indebitamento - anno 2026 (l.r. 4/2025, art. 6, comma 2)*", parere comunicato con nota del 19 giugno 2026, acquisita in pari data al protocollo regionale con n. Y1.2026.0012216;

DATO ATTO che per l'attuazione della misura sono stanziati complessivamente 300.000,00 euro a valere sul bilancio 2026, così ripartiti:

- 75.000,00 euro a valere sul capitolo 17158 "Trasferimenti correnti agli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento - enti locali" per OCC costituiti da Enti Locali e Camere di Commercio;
- 190.000,00 euro a valere sul capitolo 17159 "Trasferimenti correnti agli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento - Ordini professionali";
- 35.000,00 euro a valere sul capitolo 17160 "Trasferimenti correnti agli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento - Segretariati sociali";

VISTI

- la Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107 par. 1 del TFUE ed in particolare i punti 2 "Nozione di impresa e di attività economica" e 6 "Incidenza sugli scambi e sulla concorrenza";
- Il Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea sugli aiuti *de minimis*;

CONSIDERATO che, per i beneficiari che esercitano un'attività economica, il contributo regionale è concesso ed erogato nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108



Regione Lombardia

LA GIUNTA

del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea sugli aiuti *de minimis*, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (aiuti *de minimis*), 6 (Monitoraggio e comunicazione);

RITENUTO che, qualora la concessione dell'aiuto comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, l'agevolazione sarà concessa nei limiti del plafond «*de minimis*» ancora disponibile ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Decreto n. 115/2017 relativo al Registro Nazionale Aiuti;

VISTO il D.M. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

DATO ATTO che la concessione dei finanziamenti è subordinata all'interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) e alla relativa registrazione del finanziamento, alle condizioni e modalità previste dalle disposizioni attuative citate dando evidenza degli aiuti individuali registrati nel RNA e dei relativi codici COR rilasciati;

DATO ATTO che il Dirigente pro tempore della Struttura regionale competente provvederà all'assolvimento degli obblighi in tema di registro nazionale aiuti;

RITENUTO di approvare, quale Allegato 1 alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, la proposta di "*Criteri per l'assegnazione di contributi a favore degli Organismi di composizione della crisi per interventi di prevenzione e contrasto al sovraindebitamento - anno 2026 (l.r. 4/2025, art. 6, comma 2)*";

DATO ATTO che il presente provvedimento concorre all'attuazione dell'Obiettivo strategico 2.5.3 "Valorizzare i beni confiscati, promuovere la legalità e la cultura della sicurezza", identificato nel Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 42 del 20 giugno 2023;

VISTI gli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo n. 33/2013, concernenti l'obbligo di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati;

VISTA la legge regionale del 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la legge regionale n. 34 del 31 marzo 1978 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento regionale 2 aprile 2011 n. 1 "Regolamento di contabilità della Giunta regionale" e la legge regionale 31 dicembre 2025, n. 21 "Bilancio di previsione 2026/2028";

A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per i motivi specificati in premessa, che qui si intendono integralmente recepiti:

1. di approvare i "*Criteri per l'assegnazione di contributi a favore degli organismi di composizione della crisi per interventi di prevenzione e contrasto al sovra indebitamento - anno 2026 (l.r. 4/2025, art. 6, comma 2)*", riportati nell'allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che per l'attuazione della misura di cui al punto 1. sono disponibili complessivamente 300.000,00 euro, così ripartiti:
 - 75.000,00 euro a valere sul capitolo 17158 "Trasferimenti correnti agli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento - enti locali" per OCC costituiti da enti locali e Camere di Commercio;
 - 190.000,00 euro a valere sul capitolo 17159 "Trasferimenti correnti agli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento - ordini professionali";
 - 35.000,00 euro a valere sul capitolo 17160 "Trasferimenti correnti agli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento - segretariati sociali";
3. di dare atto che per i beneficiari che esercitano un'attività economica il contributo regionale è concesso ed erogato nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea sugli aiuti *de minimis*, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (aiuti *de minimis*), 6 (Monitoraggio e comunicazione);
4. di dare atto che, qualora la concessione dell'aiuto comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, l'agevolazione sarà concessa nei limiti del plafond «*de minimis*» ancora disponibile ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Decreto n. 115/2017 relativo al Registro Nazionale Aiuti;
5. di dare atto che la concessione dei finanziamenti è subordinata all'interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) e alla relativa registrazione del finanziamento, alle condizioni e modalità previste dalle



Regione Lombardia

LA GIUNTA

disposizioni attuative citate dando evidenza degli aiuti individuali registrati nel RNA e dei relativi codici COR rilasciati;

6. di disporre che il Dirigente della Struttura regionale competente provveda all'emanazione del bando, secondo i criteri e le modalità di cui al punto 1. nonché all'assolvimento degli obblighi in tema di registro nazionale aiuti;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL);
8. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo 33/2013.

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI PER INTERVENTI DI PREVENZIONE E CONTRASTO AL SOVRAINDEBITAMENTO - ANNO 2026 (L.R. 4/2025, ART. 6, COMMA 2)

1. Finalità e obiettivi

Sostenere l'avvio delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e di esdebitazione, del sovraindebitato e dell'incapiente, ed il percorso di uscita dallo stato di sovraindebitamento.

2. Riferimenti normativi

Legge Regionale 22 aprile 2025, n. 4 "Misure di prevenzione e contrasto al sovraindebitamento".

3. Soggetti destinatari del contributo

I soggetti destinatari del contributo a fondo perduto sono gli Organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento (OCC), iscritti nel Registro degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento del Ministero della Giustizia di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento", con sede legale e operativa in Lombardia.

Gli OCC impiegheranno il contributo ricevuto a copertura dei costi per l'avvio delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e di esdebitazione sovraindebitato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155", che abbiano nel territorio regionale la residenza ovvero la sede legale ed operativa.

4. Dotazione finanziaria

Lo stanziamento regionale, determinato in complessivi euro 300.000,00, è così ripartito:

- 75.000,00 euro a valere sul capitolo 17158 "Trasferimenti correnti agli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento - enti locali" per OCC costituiti da enti locali e Camere di Commercio;
- 190.000,00 euro a valere sul capitolo 17159 "Trasferimenti correnti agli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento - ordini professionali";
- 35.000,00 euro a valere sul capitolo 17160 "Trasferimenti correnti agli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento - segretariati sociali".

5. Requisiti per l'accesso al contributo

Il contributo regionale è concesso a copertura parziale delle spese, di assistenza legale e tecnica, di avvio della procedura del soggetto sovraindebitato ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett. c) del codice della crisi sopra citato e cioè quelle relative all'avvio della procedura di

composizione, all'esame della pratica, ed alla predisposizione di una prima valutazione tecnico economica da parte del Gestore della crisi.

La domanda di contributo, da parte dell'OCC, deve essere accompagnata da motivata relazione sulla presentabilità dell'istanza al Tribunale competente, comunque, entro i successivi 12 mesi dal mandato di liquidazione del contributo regionale e su una prima valutazione del Gestore della completezza ed attendibilità della documentazione depositata, o agevole integrabilità, a corredo della domanda stessa tale da determinare una concreta possibilità di accoglimento da parte del Giudice, nonché dal preventivo delle spese del medesimo gestore della crisi relative alla procedura.

Nella relazione l'OCC dovrà altresì indicare la qualificazione del debitore ai fini dell'applicazione della disciplina relativa agli aiuti di Stato di cui al successivo paragrafo 11, precisando se lo stesso debba ritenersi un consumatore o un professionista, un imprenditore, una startup, specificando i debiti afferenti all'esercizio dell'attività economica e quelli contratti per motivi personali.

Per ciascuna domanda, l'OCC potrà fare richiesta di contributo per un importo massimo del 60% del preventivo, e comunque non superiore ad euro 4.000,00 per istanza.

Per le domande afferenti specificatamente alla esdebitazione del debitore incapiente che si trova nelle condizioni di cui all'art. 283 del d.lgs. n. 14/2019, l'OCC potrà fare richiesta di contributo per un importo massimo del 100% del preventivo, e comunque non superiore ad euro 2.000,00.

Nel caso in cui all'OCC siano presentate più istanze di risoluzione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, ai fini della domanda di contributo devono confluire in un unico procedimento per il quale l'OCC presenta un'unica domanda.

Il provvedimento di assegnazione del contributo regionale dovrà essere allegato alla relazione finale presentata al Giudice.

Il contributo si riferisce a procedure per le quali è stata presentata all'OCC istanza, da parte del soggetto sovraindebitato nel periodo compreso dal 15 novembre 2025 alla data indicata nel bando attuativo della presente misura e per le quali l'OCC non ha ricevuto dal soggetto debitore il pagamento di importi sulla parte coperta dal contributo regionale, e non risulta destinatario di altre forme di contributo pubblico o privato.

I soggetti debitori in stato di sovraindebitamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 14/2019, che potranno beneficiare della copertura dei costi per l'avvio delle procedure di composizione della crisi non devono:

- aver riportato una condanna per delitto non colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni;
- essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che sia stata ottenuta la riabilitazione;
- essere stati sottoposti a una delle misure di prevenzione previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136".

Il contributo viene assegnato con priorità, rispetto all'ordine cronologico di presentazione, a pratiche riferite alle seguenti categorie di soggetti sovraindebitati:

- debitore incapiente che si trova nelle condizioni di cui all'art. 283 del d.lgs. n. 14/2019;

- nuclei familiari che abbiano subito uno sfratto convalidato;
- debitori minori di 25 anni;
- pensionati o debitori con più di 65 anni;
- nuclei familiari con figli minori a carico;
- debitori, o nuclei familiari che presentino componenti, con patologie invalidanti certificate dalle competenti strutture pubbliche;
- debitori o nuclei familiari in cui un componente abbia perso il lavoro o che abbia subito un decremento di fatturato di più del 30 per cento rispetto all'esercizio precedente;
- donne in condizioni di dipendenza economica, la cui fragilità sia comprovata da interventi di tipo socioassistenziale;
- donne vittime di reati di violenza fisica, sessuale o psicologica per i quali sia stato incardinato un procedimento penale.

6. Presentazione delle domande

La domanda di contributo deve essere presentata esclusivamente on line, attraverso la piattaforma informatizzata *Bandi e Servizi (BeS)*, entro il termine stabilito dal bando attuativo della presente misura, da parte del legale rappresentante (o suo delegato) degli OCC iscritti nel Registro del Ministero della Giustizia e sede operativa in Regione Lombardia.

La domanda degli OCC dovrà essere presentata singolarmente per ciascun debitore o nucleo familiare.

La domanda di contributo dovrà contenere:

- a) una dichiarazione del gestore dell'OCC che, effettuata la valutazione del soggetto sovraindebitato, sussiste la possibilità di deposito dell'istanza presso il competente Tribunale entro i termini di cui al punto 5) e di positiva conclusione del relativo procedimento, e che attesti la difficoltà del debitore di sostenere le spese della procedura di cui al decreto Ministero della Giustizia 24 settembre 2014, n. 202 "Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221", nonché la relazione di cui al precedente paragrafo 5;
- b) la copia della domanda presentata all'OCC da parte del soggetto sovraindebitato;
- c) il preventivo per le spese della procedura e per l'attività del Gestore, sottoscritto per accettazione dal soggetto sovraindebitato;
- d) dichiarazione dell'OCC di non aver ricevuto e di non richiedere al soggetto debitore quote di pagamento di emolumenti verso il gestore per la parte coperta dal contributo regionale;
- e) la dichiarazione che per il soggetto debitore non sia già stato o che non sarà richiesto altro contributo ad altri soggetti pubblici o privati per la parte delle spese di procedura coperta dal contributo regionale;
- f) la dichiarazione inerente gli aiuti di Stato resa dal debitore non consumatore *ai sensi* del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” che:

- ✓ attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2831/2023;
 - ✓ informi per le imprese iscritte al Registro delle Imprese sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) n. 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
 - ✓ informi per i professionisti intese come lavoratori autonomi con partita IVA individuale attiva non iscritti al Registro delle Imprese sulle relazioni di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) n. 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
- g) autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dell'operatività delle strutture dell'OCC e dell'esercizio dei compiti di organizzazione, coordinamento e vigilanza sui Gestori, con particolare riferimento ai profili di indipendenza e assenza di conflitto di interesse previsti dal citato decreto ministeriale.

7. Criteri di valutazione, formazione della graduatoria ed erogazione del contributo

L'istruttoria di ammissibilità delle domande sarà effettuata dalla competente struttura regionale, entro e non oltre 60 giorni dalla data di chiusura del bando attuativo della presente misura, finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti:

- la sussistenza dei requisiti soggettivi (ivi compresi i requisiti per il rispetto della normativa aiuti di Stato – regime *de minimis* per le imprese e i professionisti);
- il rispetto dei termini e della procedura di trasmissione della richiesta;
- presenza e completezza della documentazione presentata.

Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari, che dovranno essere trasmesse perentoriamente entro 5 giorni di calendario dalla richiesta. In caso di mancata risposta entro il termine stabilito, l'istruttoria sarà svolta sulla base della documentazione agli atti.

Al termine dell'istruttoria la Struttura competente procederà all'approvazione del provvedimento di assegnazione del contributo all'OCC.

Verrà elaborata una graduatoria per ogni tipologia di OCC come riportati al paragrafo 4, tenendo conto dei criteri di priorità di cui al paragrafo 5 (attribuendo per ogni criterio di priorità posseduto dalla singola pratica il punteggio di 1), e inserite a parità di punteggio di priorità in ordine cronologico di presentazione della domanda sulla piattaforma *BeS*.

Le domande relative alle pratiche senza priorità verranno inserite in graduatoria in ordine cronologico di protocollazione nella procedura Bandi e Servizi.

Le domande verranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili per ogni tipologia di OCC come riportato al paragrafo 4.

Il contributo regionale corrisposto all'OCC deve essere espressamente riportato nella relazione particolareggiata depositata presso il giudice dal Gestore della crisi da sovraindebitamento, e dovrà essere evidenziato come già coperto e liquidato nel rendiconto che sarà presentato al Giudice al termine della procedura, così da evitare il doppio rimborso del compenso dell'OCC. Nelle procedure in cui è nominato un liquidatore diverso dall'OCC, qualora il Giudice determini un compenso ai sensi del D.M. n. 202/2014 che riduce il compenso dell'OCC rispetto al contributo pubblico liquidato, dovrà essere l'OCC a rimborsare quota parte del contributo al liquidatore senza gravare sul debitore.

Successivamente alla concessione, non sono ammissibili variazioni relative alla pratica ed al nominativo del soggetto sovraindebitato, beneficiario del contributo.

8. Rendicontazione delle spese

Le spese, da considerare a costi reali, relative alle pratiche ammesse al contributo dovranno essere rendicontate dal singolo OCC, tramite la piattaforma *BeS*, entro la scadenza indicata nel bando attuativo della presente misura.

Per la rendicontazione del contributo assegnato, ai fini della sua liquidazione, dovrà essere trasmessa la seguente documentazione:

- copia della comunicazione inviata al soggetto sovraindebitato sul riconoscimento del contributo regionale, a copertura parziale delle spese indicate nel preventivo;
- relazione sull'attività svolte di primo esame;
- atto di designazione del Gestore della crisi incaricato dall'OCC, sia esso singolo o collegio;
- fattura del Gestore riferita alla singola procedura con la descrizione delle attività svolte e dichiarazione di conformità alle tariffe ministeriali;
- quietanza di pagamento della fattura del Gestore incaricato. In assenza della quietanza, gli OCC costituiti da Segretariati Sociali, se gestiti da soggetti, privati devono produrre fideiussione bancaria o assicurativa per l'ammontare della fattura non quietanzata.

Gli OCC costituiti da Enti locali, Camere di Commercio e Ordini Professionali che non abbiano prodotto la quietanza di pagamento, e gli OCC costituiti da Segretariati sociali che abbiano prodotto la fideiussione devono impegnarsi a trasmettere, entro 30 giorni dall'emissione del mandato di pagamento del contributo regionale, la quietanza di pagamento della fattura, pena la decadenza dal contributo e la restituzione dello stesso secondo quanto previsto al successivo paragrafo 10.

In fase di liquidazione verrà acquisito d'ufficio, presso gli enti competenti, ove previsto, il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità dell'OCC. In caso di OCC iscritto ad Enti previdenziali o casse diversi da INPS, INAIL deve essere trasmessa dal suddetto OCC copia del documento rilasciato dal soggetto competente attestante la regolarità della posizione contributiva valido al momento della presentazione e con l'esplicitazione del periodo di validità. In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69 "Decreto Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98", art. 31, commi 3 e 8-bis).

La Struttura competente procederà a controlli nei casi e modi previsti dalla legge.

9. Erogazione del contributo

Il contributo viene liquidato entro 90 giorni dalla scadenza del termine di rendicontazione.

10. Revoca del contributo

Regione procede alla revoca del contributo, ferme restando le responsabilità dell'OCC nei confronti del sovraindebitato del gestore della crisi, nei seguenti casi:

Rinuncia alla domanda di contributo da parte dell'O.C.C., anche in nome e per conto del soggetto debitore;

- a) mancata presentazione della quietanza relativa alle fatture del gestore entro 60 giorni dal ricevimento del contributo regionale;
- b) non è stata presentata, entro 12 mesi dalla data del mandato di liquidazione del contributo, la domanda al Giudice, nel rispetto delle caratteristiche individuate nella relazione predisposta a corredo della domanda di contributo;
- c) se in fase di controllo emerga che non abbia correttamente destinato il contributo ricevuto, ovvero siano accertate le "Condizioni soggettive ostative" di cui all'art. 69 del d.lgs. n.14/2019.

Nel caso di cui al punto a), per gli OCC tenuti alla presentazione della fideiussione ai sensi del paragrafo 8, Regione procederà, previa diffida ad adempiere, alla escussione di tale garanzia.

Nei casi di cui ai commi precedenti l'OCC è tenuto a restituire a Regione Lombardia l'importo del contributo maggiorato degli interessi secondo il tasso di interesse annuale legale vigente alla data del provvedimento di decadenza e calcolati dalla data di erogazione del contributo fino al provvedimento di decadenza.

In caso di mancata restituzione della somma ingiunta entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento di decadenza, si procederà alla riscossione coattiva del valore del credito, come previsto dall'art. 92 della l.r. 14 luglio 2003 n. 10 "Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali" e successive modifiche e integrazioni.

A seguito dell'avvio della procedura di riscossione coattiva del credito la somma ingiunta sarà aumentata dal Concessionario della riscossione per un importo pari al valore degli interessi di mora calcolati a decorrere dalla data di ricevimento del provvedimento di decadenza e fino alla data dell'effettivo pagamento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito".

Il provvedimento di decadenza vale quale revoca per il riconoscimento del privilegio su tali somme, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59" ovvero dalle disposizioni applicabili in materia di recupero degli incentivi pubblici tempo per tempo vigenti.

11. Regime di Aiuto

Le istanze relative a domande di risoluzione della crisi da indebitamento all'OCC per debiti contratti esclusivamente da consumatori non esercenti attività economica non rilevano ai fini della applicazione della disciplina degli aiuti di Stato in quanto non soddisfano tutte le condizioni dell'art. 107 TFUE, par.1.

Per le istanze relative a domande di risoluzione della crisi da indebitamento all'OCC per debiti contratti, anche solo parzialmente, nell'esercizio dell'attività economica, il contributo è concesso nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «*de minimis*» e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (aiuti *de minimis*) e 6 (Monitoraggio e comunicazione).

Nel rispetto dei principi generali del Regolamento (UE) n. 2831/2023 e s.m.i. per gli aiuti *de minimis*:

- a. la concessione del contributo non è rivolta a soggetti appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del suddetto Regolamento;
- b. i Soggetti sovraindebitati che ricadono nell'ambito dell'applicazione della disciplina sugli aiuti di Stato devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che:
 - ✓ attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2831/2023;
 - ✓ informi per le imprese iscritte al Registro delle Imprese sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) n. 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
 - ✓ informi per i professionisti, intesi come lavoratori autonomi con partita IVA individuale attiva non iscritti al Registro delle Imprese sulle relazioni di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) n. 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica.

In applicazione del comma 4 dell'art. 14 del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 31 maggio 2017 n. 115, qualora la concessione di nuovi aiuti in *de minimis* comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.2 del Regolamento medesimo, il contributo sarà concesso per la quota residua al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento.

Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni concesse per le medesime spese, siano esse aiuti o non aiuti.

12. Trattamento dati personali

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione regionale venga in possesso in occasione dell'espletamento del procedimento verranno trattati esclusivamente per le finalità del presente bando ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 e del D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i..

13. Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente della Struttura “Legalità, beni confiscati e polizia locale” della Direzione Generale Sicurezza e Protezione Civile.